

Comuni di
ARGENTA-MIGLIARINO-OSTELLATO
PORTOMAGGIORE-VOGHIERA

PROVINCIA DI FERRARA



comune di
VOGHIERA

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
L.R. 20/2000

VAS
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Adozione delibera C.C. del / /

Sindaco di Argenta Antonio Fiorentini
Sindaco di Migliarino Sabina Mucchi
Sindaco di Ostellato Andrea Marchi
Sindaco di Portomaggiore Gian Paolo Barbieri
Sindaco di Voghiera Claudio Fioresi

GRUPPO DI LAVORO

Coordinamento generale
arch. Natascia Frasson - responsabile dell'Ufficio di Piano Intercomunale

Ufficio di Piano

Comune di Argenta - *arch. Natascia Frasson, arch. Leonardo Monticelli*
collaboratori - *dr.ssa Nadia Caucci, geom. Paolo Orlandi*
Comune di Migliarino - *arch. Antonio Molossi*
Comune di Ostellato - *geom. Claudia Benini*
Comune di Portomaggiore - *ing. Luisa Cesari, geom. Gabriella Romagnoli*
Comune di Voghiera - *arch. Marco Zanoni*
collaboratori - *geom. Massimo Nanetti*

Consulente responsabile del presente elaborato: **tecnicoop**

arch. Rudi Fallaci
dott. agr. Fabio Tunioli
dott. Paolo Trevisani
arch. Barbara Marangoni
arch. Filippo Boschi
cartografia - Andrea Franceschini

Comune di Voghiera

Provincia di Ferrara

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA URBANISTICO-EDILIZIO

bozza a cura di: tecnicoop s.c.r.l.
arch. Rudi Fallaci - prog. resp.
arch. Filippo Boschi

	File	N	Revisione	Redatto		Verificato		Approvato	
				Data	Firma	Data	Firma	Data	Firma
LAV.	VAS RUE	1	Bozza 1	29/08/11	FB		RF		RF
N34	VAS_RUE_Voghi era2	2	Bozza	16/11/11	FB	16/11/11	RF		RF

INDICE

1. INTRODUZIONE	1
2. IL PERSEGUIMENTO NEL RUE DEGLI OBIETTIVI DEL PSC	3
2.1. Obiettivi del PSC	3
2.2. Gli obiettivi dimensionali del PSC in materia di insediamenti residenziali.....	5
2.3. Estrazione dei contenuti delle Norme dei PSC in rapporto al RUE	6
2.3.1. <i>La rispondenza del RUE alle disposizioni del PSC.....</i>	16
2.3.2. <i>I temi e le componenti ambientali trattate dal PSC nella sua articolazione di indirizzi e direttive al RUE</i>	16
3. VALUTAZIONE DELLE POLITICHE DEL RUE PARAGONATE ALLE PREVIGENTI NORME DEL PRG E DEL RE	19
3.1. Redazione di una matrice dell'incrocio tra componenti ambientali e norme di RE e PRG.....	19
3.1.1. <i>Valutazione degli strumenti urbanistici comunali previgenti non in attuazione alla legge regionale 20/2000.....</i>	19
3.2. Individuazione delle modifiche più significative tra i due assetti normativi: RUE e PRG-RE	22
3.2.1. <i>I potenziali effetti ambientali del RUE</i>	22
3.2.2. <i>Cosa cambia applicando le norme del RUE e le verifiche successive da attivare</i>	24
4. MONITORAGGIO DEL RUE	25

1. INTRODUZIONE

La Valutazione Ambientale Strategica, per sua definizione, riguarda “i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale”.

La prescrizione di accompagnare il RUE da una procedura di VAS deriva dal combinato disposto della legislazione in materia di VAS, che prescrive questa procedura per tutti i tipi di piani o programmi, e della L.R. 6/2009 della Regione Emilia-Romagna che, modificando la L.R.20/2000, ha precisato che la procedura di approvazione di un RUE che contenga “la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato” è assimilata alla procedura di approvazione del POC, con ciò implicitamente assumendo che il RUE che abbia tali contenuti (e difficilmente potrebbe non averli) debba essere considerato un vero e proprio Piano urbanistico e non un mero regolamento.

D'altra parte, per il RUE, gli obiettivi generali di sostenibilità ambientale non assumono un valore di orientamento delle scelte strategiche, in quanto questo ruolo deve essere già stato svolto a monte, in fase di definizione del PSC e delle politiche e azioni che questo assegna al RUE.

Così, la natura stessa e i compiti assegnati al RUE, come definiti dalla stessa L.R. 20/2000, svuotano di contenuto la procedura di VAS, o comunque ne riducono fortemente la pregnanza, limitandola ad una verifica di coerenza fra le indicazioni dello strumento sovraordinato e la loro traduzione in regole attuative nel RUE.

Oltretutto, la necessità di accompagnare il RUE del Comune di Voghiera da una propria specifica Valsat-VAS deriva dal fatto che questo Comune non ha adottato il RUE assieme al PSC, ma in un momento successivo. Oggi che la L.R. 6/2009 prescrive di adottare i due strumenti insieme, la VAS del RUE può essere più opportunamente riassorbita in quella del PSC.

Ai sensi della L.R. 20/2000, il RUE, oltre agli aspetti strettamente regolamentari e di applicazione generale relative alle procedure del processo edilizio e ai requisiti tecnici da rispettarsi nelle costruzioni edilizie, ha il compito di disciplinare in dettaglio le condizioni per gli interventi edilizi diretti non espressamente previsti e disciplinati dal POC.

Nel descrivere gli strumenti urbanistici dell’Emilia-Romagna si usa sovente distinguere le competenze del RUE e del POC secondo una logica per parti di territorio: il primo governa gli insediamenti storici, quelli consolidati e il territorio rurale, mentre il secondo governa le aree da interessare con rilevanti trasformazioni (riqualificazione o nuova urbanizzazione). Ciò non è del tutto corretto, perchè il RUE deve contenere una disciplina degli interventi edilizi, diretti e ordinari, attuabili in tutte le parti del territorio, anche negli ambiti destinati alla trasformazione, benché in questo caso la disciplina assuma un carattere transitorio e conservativo in attesa che maturino le condizioni per quelle trasformazioni significative che il PSC prospetta e che saranno governate dal POC. All'inverso, il POC dovrà occuparsi all'occorrenza anche degli ambiti storici o consolidati e del territorio rurale, nel caso di progetti speciali di valorizzazione ovvero per la programmazione di opere pubbliche.

E' quindi più corretto e pregnante rimarcare la differenza fra i due strumenti in termini di tipologia di interventi: competono al RUE quelli ordinari, diretti e che non comportano modifiche urbanistiche rilevanti, in tutto il territorio; e al POC quelli straordinari e fortemente modificativi.

Il RUE ha competenza determinate proprio in quegli ambiti per i quali le valutazioni e la strategia assunta dal Piano Strutturale portano a privilegiare politiche di natura conservativa o comunque di limitata trasformazione:

- i centri storici, per i quali la politica di conservazione è sancita e codificata dalla legge regionale stessa;
- gli ambiti urbani consolidati, per i quali la stessa definizione data dalla legge (“le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere interventi di riqualificazione”)

indirizza al mantenimento e alla qualificazione degli attuali livelli di servizio, escludendo implicitamente trasformazioni sostanziali;

- il territorio rurale, per il quale l'elenco di obiettivi espressi all'art. A-16 della L.r. 20/2000 privilegia con chiarezza le politiche tese a "salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico", condizionando a questa salvaguardia "lo sviluppo di attività agricole sostenibili".

In questi termini si potrebbe concludere escludendo in termini tautologici che dal RUE possano derivare "impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale" che non siano quelli di conservazione. E con questo esaurire la VAS.

In realtà possono darsi effetti cumulativi frutto della sommatoria di interventi diretti, la cui entità non è preventivamente stimabile, ma il cui andamento e rilevanza nel tempo è possibile e doveroso controllare attraverso l'attività di monitoraggio.

Oltre agli effetti della disciplina degli interventi diretti specificamente elaborata dal RUE, va richiamato l'impatto ambientale che potrà avere l'assunzione nel RUE stesso dell'obbligo di rispettare nelle opere edilizie l'insieme dei "Requisiti cogenti" e relativi livelli minimi di prestazione, elaborati e varati dalla Regione Emilia-Romagna e che la stessa legge regionale prescrive come contenuto necessario dei nuovi RUE.

L'effetto nel tempo dell'assunzione di questi requisiti e relativi livelli minimi di prestazione nelle opere edilizie non può che presumersi positivo, per definizione, dovendosi tradurre in un innalzamento della qualità sostanziale dei nuovi edifici. Tuttavia l'impatto positivo sull'ambiente di questo particolare contenuto del RUE va attribuito propriamente alla legislazione regionale e solo secondariamente al RUE che questa disciplina necessariamente recepisce e che ha provveduto ad integrare parzialmente.

La metodologia di valutazione del RUE, che sarà illustrata nei punti seguenti, si basa su due momenti valutativi:

- la verifica della coerenza dell'articolato del RUE con quanto previsto dal PSC;
- il confronto tra l'efficacia potenziale del nuovo strumento, per quanto gli compete, in rapporto con quanto previsto nei medesimi campi di intervento dagli strumenti previgenti.

2. IL PERSEGUIMENTO NEL RUE DEGLI OBIETTIVI DEL PSC

2.1. OBIETTIVI DEL PSC

Il PSC Associato dei Comuni di Argenta, Migliarino, Portomaggiore, Ostellato e Voghiera persegue i seguenti obiettivi di sostenibilità generale del Piano:

- la revisione del ruolo del settore produttivo e della relativa offerta di opportunità insediative in conseguenza dello scenario economico generale e del contenimento del consumo di suolo;
- la promozione di politiche abitative che privilegino, prima dell'urbanizzazione di nuove aree, la trasformazione o riqualificazione delle aree produttive esistenti in ambito urbano per ridurre i problemi di incompatibilità tra insediamenti produttivi e aree residenziali e contemporaneamente realizzare nuovi insediamenti urbani contenendo la sottrazione di suolo al territorio rurale;
- La qualificazione degli insediamenti urbani esistenti e lo sviluppo selettivo dell'offerta edilizia nei centri maggiori, dotati di servizi, da sostenersi con interventi miranti al potenziamento e alla qualificazione del ruolo di attrazione e di servizio dei paesi e con politiche insediative che tendano a rafforzare il sistema insediativo, concentrando gli sviluppi futuri nei centri urbani principali, individuati fra quelli che presentano una maggior articolazione dei servizi ed una armatura urbana più complessa;
- l'integrazione tra le politiche di valorizzazione delle risorse ambientali e storiche territoriali, anche in chiave di fruizione turistica, e gli interventi di miglioramento della qualità urbana dei centri.

Il perseguimento dei suddetti obiettivi viene ricercato attraverso politiche settoriali integrate che interessano:

- La valorizzazione del patrimonio naturale e storico;
- Il sistema infrastrutturale;
- Gli ambiti produttivi;
- Il dimensionamento dello sviluppo urbano e della qualità urbana;

La Valorizzazione del patrimonio naturale e storico si articola in:

- Valorizzazione delle risorse naturali anche con itinerari di fruizione;
- Creazione di una rete ecologica;
- Valorizzazione dell'identità locale e del patrimonio storico e paesaggistico;
- Integrazione del sistema territoriale con quello dei centri urbani;

Il sistema infrastrutturale viene potenziato con particolare attenzione a:

- Miglioramento dell'assetto infrastrutturale;
- Potenziamento dei livelli di servizio quantitativi e qualitativi ferroviari;

Per gli ambiti produttivi gli obiettivi si articolano in:

- Riorganizzazione delle opportunità di sviluppo;
- Concentrazione delle opportunità di sviluppo negli ambiti sovra-locali;

- Trasformazione degli ambiti sovra-locali in APEA;

Il sistema insediativo persegue:

- Il consolidamento dell'armatura urbana policentrica;
- La razionalizzazione dello sviluppo insediativo con la concentrazione del dimensionamento residenziale nei centri maggiormente dotati di servizi;
- Il potenziamento e qualificazione del ruolo di attrazione e di servizio dei centri;
- Il miglioramento della qualità urbana.

Tutti questi obiettivi settoriali sono stati poi articolati in obiettivi specifici per ogni singola realtà del PSC Associato.

Rispetto all'insieme obiettivi sopracitati deve quindi essere ricordato che il RUE si occupa di definire le regole da applicarsi alle scelte urbanistiche che il PSC ha determinato, definendo in particolare gli indirizzi di conservazione, evoluzione ed ammodernamento delle aree urbanizzate e rurali, regolando quindi la gestione quantitativa e qualitativa dell'esistente.

Viene inoltre sottolineato, nella relazione illustrativa del PSC, la funzione del RUE per garantire la tutela del patrimonio storico-testimoniale urbano e rurale, sia evitando interventi incongrui sia sostenendo una politica di valorizzazione del patrimonio di valore senza che questo perda i suoi caratteri distintivi. Al RUE, quindi, viene demandata innanzitutto la definizione di regole che mirino alla conservazione ed alla valorizzazione del centro storico, a partire dal classificare ogni edificio con una precisa categoria di tutela, da cui discendono conseguentemente modalità e condizioni di intervento.

Per il territorio rurale, in particolare, la relazione del PSC indica chiaramente che il compito del RUE, che è lo strumento che disciplina gli interventi edilizi 'ordinari', per il territorio rurale deve promuovere il riuso degli edifici ex-agricoli, per residenza o altre funzioni urbane non connesse con l'agricoltura, in primo luogo per tutti gli edifici (originariamente abitativi e non abitativi) che siano espressamente individuati e tutelati nello strumento urbanistico come beni di interesse culturale. Il recupero degli edifici considerati beni di interesse storico-testimoniale non deve comportare la demolizione di tutto o gran parte dell'edificio e devono essere prescritte limitazioni precise, nel RUE, al numero massimo di unità immobiliari ricavabili da ogni edificio tutelato come bene culturale. In generale poi nel territorio rurale vanno escluse le attività produttive, anche artigianali, sia in relazione ai possibili impatti negativi sul contesto ambientale; gli interventi poi di recupero per funzioni diverse da quelle agricole devono essere condizionati all'esistenza di determinate condizioni minime di infrastrutturazione (allacciamento alla rete idrica ed elettrica, allacciamento alla rete fognaria o, in assenza, sistema di depurazione dei reflui adeguato alle prescrizioni igieniche, strada asfaltata.....).

Inoltre il RUE, per tutto il patrimonio edilizio, persegue la miglior qualità sia in termini di risparmio delle risorse naturali, sia della qualità edilizia degli insediamenti, con particolare attenzione al tema delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di quelli nuovi che dovessero essere realizzati con intervento diretto. Attraverso poi il controllo sugli interventi diretti all'interno del consolidato, il RUE può determinare il miglioramento degli insediamenti residenziali esistenti, non solo in termini di qualità abitativa ma anche agendo sulle strozzature e sulle insufficienze del sistema infrastrutturale.

Il PSC, tra i propri obiettivi, comprende ovviamente anche quello di garantire, anche in termini dimensionali, un adeguato e sostenibile sviluppo di tipo residenziale. A tali aspetti è dedicato il successivo capitolo

2.2. GLI OBIETTIVI DIMENSIONALI DEL PSC IN MATERIA DI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

Gli aspetti dimensionali per quanto concerne i possibili sviluppi residenziali vengono analiticamente affrontati in sede di Piano Strutturale.

Come specificato in tale sede, il PSC definisce infatti precisi ed inderogabili tetti per quanto riguarda le trasformazioni di propria competenza, in particolare in relazione alla trasformazione di aree attualmente agricole.

Si riporta di seguito lo schema riassuntivo sintetico del dimensionamento previsto in sede di PSC, in cui viene evidenziata la proiezione potenziale prevista, per ogni Comune, nell'arco temporale di 15 anni definito per il PSC, la quantità di esso attuabile con nuovi Piani Attuativi, la quota minima da ricavarsi attraverso la riqualificazione urbana, la stima della superficie territoriale che dovrà essere urbanizzata e la concentrazione dell'edificazione nei capoluoghi.

	Argenta	Migliarino	Ostellato	Portomaggiore	Voghiera	Totale
Dimensionamento complessivo comunale: alloggi	1.350	240	420	720	270	3000
Minimo di alloggi da ricavarsi attraverso la riqualificazione urbana	40	20	0	50	0	110
Alloggi programmati (ANS2) che richiedono urbanizzazione di nuove aree	844	100	68	460	217	1.689
sup. media alloggio in mq di SC	115	115	115	110	110	-
Sc da realizzare in nuove aree: mq	97.015	11.500	7.820	50.600	23.853	190.788
stima superficie territoriale che occorre urbanizzare: ha.	32	4,6	3,1	20	9,5	69,2
per effettiva edificazione nel capoluogo	21	4,6	1,9	17	6	50,5

In sede di PSC non è stato possibile stimare invece le potenzialità derivanti da trasformazioni o da riusi all'interno del territorio rurale.

Contemporaneamente, sono state invece effettuate delle stime sulle altre trasformazioni nel territorio urbano che possono derivare da densificazioni o occupazione di lotti liberi. Nel caso di Voghiera questo dato è stato stimato in 16 alloggi.

2.3. ESTRAZIONE DEI CONTENUTI DELLE NORME DEI PSC IN RAPPORTO AL RUE

Si è scelto di limitare l'analisi alle solo Norme, nonostante che per la legislazione emiliano-romagnola, anche la Relazione e la VALSAT concorrano a formare in maniera unitaria il PSC, per due ragionevoli motivi:

- il primo di carattere linguistico: le Norme per loro natura e per le modalità con cui sono usualmente scritte, permettono di essere meglio interpretate in un meccanismo valutativo, basato essenzialmente su una serie di alternative secche: tratto il tema/non lo tratto, le affermazioni riportate hanno effetti ambientali alti o bassi; hanno effetti territorialmente limitati o estesi; riguardano molti cittadini o pochi; ecc.
- il secondo è che la tecnica di redazione delle normative per verificare che tutte le affermazioni contenute nella relazione siano poi soddisfatte dalle Norme, si appoggia a metodiche simili a quelle qui proposte; cioè vengono analizzate le singole affermazioni dei testi discorsivi e verificato che vi sia corrispondenza in precisi punti normativi.

Nel caso della VALSAT e delle valutazioni ambientali, oltre alla verifica di completezza delle Norme in sede di redazione, si registra poi un ulteriore passaggio conseguente alle indicazioni o prescrizioni degli enti competenti (ASL, ARPA, ecc.) e dell'autorità competente all'istruttoria. Tutte le indicazioni, non controdettoe negativamente, trovano risposte in precise modifiche delle Norme.

L'analisi è propedeutica alla formazione di una matrice che incroci temi trattati dal PSC e componenti ambientali coinvolte e ne individui la rilevanza dell'interazione.

Per fare ciò si sono analizzate in dettaglio le Norme del PSC di Voghiera.

Oltre a quanto definito in maniera molto descrittiva nella relazione illustrativa del PSC, è importante scendere ad un livello più cogente, andando quindi a riprendere i contenuti delle Norme di Attuazione del PSC, nelle parti in cui viene richiamato esplicitamente il RUE e gli indirizzi di cui si deve far carico.

Vi è una prima parte di norme in cui si inquadrano e si definiscono i contenuti del RUE, in relazione al sistema di strumenti di pianificazione locale e rispetto ai principi di sviluppo generale.

Art. 1.1 Validità ed efficacia del Piano Strutturale

4. Le determinazioni del PSC sono vincolanti, nei termini e nei limiti specificati nei successivi articoli, ai fini della redazione e delle modifiche del Regolamento Urbanistico-Edilizio (RUE) e del Piano Operativo Comunale (POC)

Art. 1.4 Contenuti, consultazione e aggiornamento del Quadro Conoscitivo

3. Ogni intervento di trasformazione fisica o funzionale di una porzione di territorio o di un immobile concorre all'aggiornamento del Quadro Conoscitivo di cui al punto precedente, attraverso la compilazione, a cura del proponente dell'intervento, della scheda tecnica-descrittiva, che dovrà essere prevista dal RUE, e il cui modello sarà definito con apposita determinazione.

Art. 1.5 Valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni

2. Il Regolamento Urbanistico Edilizio definisce direttamente le condizioni e i limiti per le trasformazioni ammissibili tramite attuazione diretta non programmata attraverso il POC. Il RUE inoltre stabilisce per tutti i tipi di interventi, ivi compresi quelli soggetti a pianificazione operativa ed attuativa, gli elaborati tecnici da predisporre a cura del proponente e le procedure per la verifica degli effetti ambientali delle opere e delle trasformazioni previste.

QUESTI COMPITI ASSEGNATI SONO SVOLTI NELLA PARTE IV E V DEL RUE (NORME PROCEDURALI), E NEI TITOLI VI.I E VI.II, OLTRE CHE NELLA PARTE VII (REQUISITI TECNICI DELLE OPERE EDILIZIE).

In una seconda parte di norme, il PSC definisce i contenuti che il RUE può o deve definire relativamente alle diverse componenti territoriali ed ambientali.

In particolar modo, sull'esistente, il RUE può definire linee guida e prescrizioni ancor più dettagliate e stringenti rispetto a quanto definito dal PSC.

Art. 2.8 Alberature di pregio e maceri

3. Il RUE, sulla base di apposita schedatura anche prodotta da altri enti competenti, può classificare i maceri secondo le seguenti categorie, attribuendo a ciascuna di esse specifiche disposizioni normative:

- a. componente complessa del paesaggio, se contemporaneamente elemento di testimonianza storica e sede di flora e fauna notevoli, ovvero ricomprese tra le specie protette dalla legislazione internazionale, nazionale e/o regionale vigente in materia;
- b. componente ambientale di base, nel caso si rilevi unicamente una qualità riconosciuta di microhabitat locale;
- c. componente storico-documentale, nel caso che pur in assenza di valore ambientale il singolo macero costituisca parte di un sistema più complesso con altri maceri, con edifici tipici o con altri elementi distintivi della Unità di Paesaggio di riferimento.

QUESTO COMPITO TROVA RISCONTRO NELL'ART. III.27 DEL RUE.

Art. 2.11 Viabilità storica

2. La viabilità storica urbana, comprensiva degli slarghi e delle piazze, ricadente nel territorio urbanizzato, è regolata dalla disciplina particolareggiata del centro storico e dal RUE.

QUESTO COMPITO TROVA RISCONTRO NEL TITOLO III.I DEL RUE.

Art. 2.19 Aree interessate da particolari caratteristiche di rischio sismico

8. Nel caso di opere che possano essere attuate attraverso interventi diretti, lo strumento urbanistico di riferimento per gli imprescindibili approfondimenti geologici, geotecnici e sismici sarà il RUE, il quale di volta in volta stabilirà quali adempimenti dovranno essere attuati. Nel caso di struttura strategica e/o di opera di rilevante interesse dal punto di vista territoriale e ambientale tali adempimenti, se non eseguiti nel PSC, dovranno essere attuati in fase di predisposizione del RUE stesso.

QUESTO COMPITO TROVA RISCONTRO NELL'ALLEGATO A DEL RUE " REQUISITI TECNICI DELLE OPERE EDILIZIE", REQUISITO R.C. 1.1 "RESISTENZA MECCANICA ALLE SOLLECITAZIONI STATICHE E DINAMICHE DI ESERCIZIO, ALLE SOLLECITAZIONI ACCIDENTALI E ALLE VIBRAZIONI".

Art. 2.23 Stabilimenti a rischio di incidente rilevante

2. Il RUE deve comprendere uno specifico elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" (RIR) di cui all'art.4 del D.M. 9/05/2001, con il quale provvede a regolamentare gli usi e le trasformazioni ammissibili all'interno delle aree di danno, tenendo conto del tipo di rischio e della pianificazione di emergenza esterna. Fino all'approvazione del suddetto elaborato tecnico RIR, il territorio interessato dall'area di danno è soggetto ai vincoli di destinazione definiti dalla tabella 3b del DM 9/05/2001, secondo quanto disposto dal medesimo DM e dall'art. 13 della L.R. 26/2003.

QUESTO COMPITO NON TROVA ATTUALMENTE RISCONTRO NEL RUE POICHÉ ATTUALMENTE NON SONO PRESENTI STABILIMENTI A RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE NEL TERRITORIO DI VOGHIERA. POICHÉ PERÒ È DATA POSSIBILITÀ DAL PSC DI INSEDIARE STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI ALL'INTERNO DELLE APEA (ART. 4.4. COMMA4 DEL PSC), RISULTA EVIDENTE CHE IL RUE ANDRÀ INTEGRATO, CON LO SPECIFICO ELABORATO TECNICO, UNA VOLTA VALIDATA QUESTA IPOTESI PREVISTA DAL PSC.

Art. 3.1 Gestione del paesaggio, paesaggi identitari e Unità di Paesaggio

2. A tale scopo, ed in attuazione di quanto disposto dal PTCP della Provincia di Ferrara, tutto il territorio Comunale viene suddiviso in Unità di Paesaggio (UdP), ovvero in porzioni territoriali omogenee in cui sono riconoscibili e ripetute particolari caratteristiche di aggregazione delle singole componenti paesaggistiche, morfologico ambientali e storico-documentali. E' compito assegnato al RUE il disciplinare i beni culturali, storici e testimoniali che caratterizzano ogni singola UdP, dettando per essi la opportuna disciplina di salvaguardia, gestione e corretta valorizzazione.

QUESTO COMPITO TROVA RISCONTRO NEL TITOLO III.I DEL RUE.

Art. 3.4 Strumenti e progetti comunali e sovracomunali per la valorizzazione e aree protette

5. Per le porzioni di territorio comunale interessate da perimetrazioni di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE e/o da Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE, il Comune contribuisce alla formazione del Piano di gestione e recepisce nel RUE le misure di conservazione emanate dalla Provincia.

QUESTO CONTENUTO NON È PRESENTE NEL RUE NON ESSENDO ANCORA EMANATE LE SUDETTE NORME DA PARTE DELLA PROVINCIA.

Di seguito, viene definito il ruolo del RUE in relazione alle componenti infrastrutturali per la mobilità.

Art. 3.6 Valore delle indicazioni grafiche del PSC e del POC riguardo alle previsioni di nuove strade e direttive al POC e al RUE.

4. Il RUE disciplina:

- gli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili nelle sedi stradali;
- gli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili nelle fasce di rispetto stradale, nel rispetto del Codice della Strada;
- i requisiti tipologici minimi delle nuove strade urbane da realizzarsi come opere di urbanizzazione;
- i requisiti tipologici minimi dei percorsi pedonali e ciclabili;
- gli interventi relativi ai passi carrai;
- gli interventi relativi agli impianti esistenti per la distribuzione di carburanti per autotrazione e relative funzioni complementari di servizio all'utenza;
- gli interventi relativi alle strade vicinali e private in ambito rurale.

6. Con riguardo ai comparti di nuova urbanizzazione di cui viene prevista nel POC la progettazione urbanistica attuativa e l'avvio dell'attuazione, il POC può individuare il tracciato delle strade da realizzare e le caratteristiche geometriche minime di ciascuna di esse, compatibilmente con i requisiti minimi generali previsti nel RUE; in tal caso il POC stesso stabilisce se e in quali termini le proprie indicazioni grafiche abbiano valore vincolante per l'elaborazione del PUA, ovvero valore indicativo di massima.

Art. 3.7 Classificazione delle strade

1. Le strade saranno classificate dagli organi competenti ai sensi del D.Lgs. 3/4/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni. In attesa di tale classificazione, il RUE e il POC devono attenersi in via transitoria alla seguente classificazione stabilita dal PSC.

Art. 3.8 Distanze di rispetto e vincoli relativi alle infrastrutture lineari e agli impianti

1. *Fasce di rispetto stradale.* Il RUE deve evidenziare nella propria cartografia le fasce di rispetto stradale relative alle strade pubbliche esterne al territorio urbanizzato, sulla base dello stato di fatto al momento dell'adozione del RUE, della classificazione transitoria di cui all'articolo precedente e delle norme del Codice della Strada e del suo Regolamento di applicazione. Le fasce sono individuate nel RUE in relazione alle strade esistenti e a quelle in corso di realizzazione o di cui sia stato approvato il progetto definitivo. La larghezza delle fasce è pari a quanto stabilito nel Codice della Strada, integrato dalle maggiori ampiezze prescritte secondo le disposizioni del Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT).

2. In caso di:

- approvazione della classificazione definitiva della strade da parte degli organi competenti;
- approvazione di nuovi progetti di strade o di varianti ai progetti precedentemente approvati;
- entrata in esercizio di nuove strade che comportino conseguenti modifiche del ruolo e quindi della classificazione di strade esistenti;

le fasce di rispetto si modificano di conseguenza e sono recepite e riportate nel RUE con deliberazione di Consiglio Comunale, senza che ciò comporti procedura di variante allo stesso.

3. Nelle fasce individuate o modificate a sensi dei commi precedenti si applicano le disposizioni del Nuovo Codice della Strada. Il RUE, nel rispetto della normativa sovraordinata, detta disposizioni specifiche riguardo agli usi ammessi e agli interventi ammissibili nelle fasce di rispetto, agli obblighi di sistemazione delle aree ricadenti nelle fasce di rispetto nel caso in cui siano ricomprese in un PUA. Il RUE detta inoltre disposizioni riguardo alle distanze dalle strade da rispettare all'interno del territorio urbanizzato, nel rispetto dei valori minimi fissati dal D.M. 1444/1968 e del Regolamento di applicazione del Codice della Strada.

4. *Fasce di rispetto ferroviario.* Il RUE deve evidenziare nella propria cartografia le fasce di rispetto ferroviario; esse vanno evidenziate sia all'interno che all'esterno del territorio urbanizzato e la loro profondità deve in ogni caso intendersi non inferiore a 30 m. misurati dalla più vicina rotaia. Nelle fasce di rispetto ferroviario si applicano le norme di cui al D.P.R. 11/7/1980 n. 753 ed al D.M. 03/08/1981. Il RUE, nel rispetto della normativa sovraordinata, può dettare disposizioni specifiche riguardo agli usi ammessi e agli interventi ammissibili.

5. *Elettrodotti e relative distanze di rispetto.* Nella Tav. 3 del PSC sono evidenziate con apposite grafie gli elettrodotti esistenti ad alta tensione (pari o superiore a 132 kV) esistenti e di progetto. Il RUE riporta nella propria cartografia gli elettrodotti (dai 15 a ai 380 kV) e regola i vincoli agli interventi edilizi che operano nelle relative fasce di rispetto in applicazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente 28/05/2008 ("Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti), della L.R. 30/2000 e successive modificazioni".

7. *Depuratori e relativa fascia di rispetto.*

Nella Tav. 3 del PSC sono individuati i depuratori comunali e le relative fasce di rispetto, pari ad una larghezza di m. 100 dai limiti dell'area di pertinenza dell'impianto; essa costituisce il campo di applicazione delle disposizioni dell'Allegato IV - punto 1.2 - della delibera del "Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento" del 04.02.1977. In applicazione della richiamata delibera, per gli impianti di depurazione esistenti, per i quali la larghezza minima suddetta non possa essere rispettata nei confronti degli insediamenti esistenti, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento ed eventualmente, il ricovero degli impianti in spazi chiusi. Il RUE, nel rispetto della normativa sovraordinata, detta disposizioni specifiche riguardo agli usi ammessi e agli interventi ammissibili nella fascia di rispetto, escludendo la nuova edificazione salvo che per le porzioni ricadenti all'interno del territorio urbanizzato o in corso di urbanizzazione sulla base di convenzioni vigenti.

8. *Cimiteri e relativa fascia di rispetto.* Nella Tav. 3 del PSC sono individuati i cimiteri e le relative fasce di rispetto cimiteriale di ampiezza corrispondente alle determinazioni vigenti al momento dell'adozione del PSC. L'ampiezza delle fasce di rispetto cimiteriale può essere variata secondo le procedure previste dalla legge senza che ciò comporti variante al PSC. Il RUE, nel rispetto della normativa sovraordinata, detta disposizioni specifiche riguardo agli usi ammessi e agli interventi ammissibili nella fascia di rispetto.

10. *Impianti fissi per la telefonia mobile.* La localizzazione di impianti fissi per la telefonia mobile è condizionata al rispetto delle norme di cui al Capo III della L.R. 30/2000 e della relativa "Direttiva per l'applicazione" di cui alla delibera della G.R. n. 197 del 20/2/2001, e successive eventuali modificazioni e integrazioni e della L.R. 30/2002. La localizzazione di nuovi impianti non è comunque ammessa:

- nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, o su edifici comunque destinati a tali usi;
- sugli edifici di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale;
- nelle parti del territorio comunale assoggettate a uno o più dei vincoli di cui agli artt. 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.14, 2.15,;

nelle fasce di rispetto della viabilità panoramica di cui all'art. 2.10 comma 2.

Nel rispetto dei vincoli di cui al precedente capoverso, l'installazione, la riconfigurazione, l'esercizio e la dismissione di impianti fissi per la telefonia mobile è disciplinata dal RUE in quanto interventi edilizi e da un apposito regolamento tecnico comunale.

11. *Gasdotti e relative fasce di rispetto.* Nella Tav. 3 del PSC è indicato il tracciato dei principali gasdotti esistenti e di progetto che interessano il territorio comunale. Le relative fasce di rispetto da assicurare negli interventi al contorno sono definite ai sensi del D.M. 24/11/1984 e successive modificazioni e integrazioni. Il RUE detta disposizioni specifiche riguardo agli interventi ammissibili in prossimità dei gasdotti e delle cabine di decompressione e alle procedure per la verifica del rispetto delle norme di tutela vigenti.

12. *Conduttura per prodotti chimici.* Nella Tav. 3 del PSC è indicato il tracciato di una conduttura primaria per il trasporto di prodotti chimici (ammoniaca). Il RUE detta disposizioni specifiche riguardo agli interventi ammissibili in prossimità della conduttura.

13. *Impianto di interesse militare.* Nella Tav. 3 del PSC è individuato l'impianto di interesse militare e il perimetro di pertinenza del radiofaro Il RUE detta disposizioni specifiche riguardo agli interventi ammissibili all'interno del perimetro di pertinenza nel rispetto delle norme di tutela sovraordinate vigenti.

TUTTI QUESTI COMPITI TROVANO RISCONTRO NEI TITOLI II.II E II.III DEL RUE.

Particolarmente significativo è il ruolo del RUE nella gestione della città consolidata, così come risulta evidente dai seguenti articoli del PSC.

Questo insieme di articoli rappresentano quelli che più di tutti pongono il RUE al centro di scelte e politiche urbane. Definendo obiettivi ed indirizzi in termini di qualità ambientale e territoriale.

Art. 4.3 Criteri e dimensionamento del PSC riguardo alle dotazioni di attrezzature e spazi collettivi per la popolazione

6. *Concorso alla realizzazione delle dotazioni: direttive al RUE e al POC.* Per tutti gli interventi edilizi il RUE e il POC, ciascuno con riguardo agli interventi di propria competenza, stabiliscono a carico dei soggetti attuatori l'onere della realizzazione e cessione al Comune di una quantità minima di aree per attrezzature e spazi collettivi; tale quantità minima potrà essere articolata in relazione ai tipi di ambiti, ai tipi di interventi e ai tipi d'uso e comunque, salvo il caso di cui al punto seguente, dovrà essere non inferiore a 65 mq. ogni 100 mq. di SC, considerando che l'abitante teorico corrisponda mediamente a 45 mq. di SC.

.....

In applicazione dell'art. A-26 comma 7 lettere a) e c), della L.R. 20/2000, il RUE stabilisce i casi e le condizioni in cui l'onere di cui al presente punto può essere monetizzato, nei limiti degli interventi edilizi disciplinati dal RUE stesso.

11. *Concorso alla realizzazione delle dotazioni nel caso di nuovi ambiti specializzati per attività produttive.* Per la realizzazione di insediamenti produttivi secondari nei nuovi ambiti specializzati per attività produttive il RUE e il POC stabiliscono a carico dei soggetti attuatori la realizzazione e cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi

QUESTO COMPITO TROVA RISCONTRO NEL TITOLO II.I DEL RUE.

Art. 4.7 Modalità di attuazione del PSC

1. Gli interventi di trasformazione, di tutela, di valorizzazione, di organizzazione ed infrastrutturazione del territorio in coerenza con gli obiettivi del PSC da realizzarsi nell'arco temporale di un quinquennio sono individuati dal Piano Operativo Comunale (POC) e sono da questo disciplinati nel rispetto delle disposizioni di tipo generale del RUE, in quanto applicabili.....

2. L'attuazione degli interventi edilizi ordinari non programmati dal POC avviene nel rispetto delle norme del RUE. In particolare il RUE disciplina gli interventi edilizi nel centro storico, negli ambiti urbani consolidati, negli ambiti specializzati per attività produttive già attuati, nel territorio rurale. Il RUE inoltre disciplina gli interventi ordinari ammissibili sugli edifici esistenti negli ambiti da riqualificare, negli ambiti per nuovi insediamenti urbani, nei nuovi ambiti specializzati per attività produttive di cui non sia programmata l'attuazione nel POC, ovvero in attesa dell'attuazione delle trasformazioni previste dal POC. Gli interventi disciplinati dal RUE si attuano per procedura diretta, senza obbligo di preventiva approvazione di un PUA; il RUE può individuare casi specifici o determinate tipologie di intervento per i quali il permesso di costruire è condizionato all'approvazione di un progetto unitario accompagnato da convenzione o atto unilaterale d'obbligo.

3. Il RUE disciplina le procedure di presentazione e rilascio dei titoli abilitativi e di presentazione, esame e approvazione dei piani urbanistici attuativi e dei progetti unitari accompagnati da convenzione o atto unilaterale d'obbligo.

6. In sede di POC, in casi particolari, possono essere previsti comparti attuativi comprendenti sia aree ricadenti in ambiti per nuovi insediamenti sia aree ricadenti in ambiti urbani consolidati diverse, purché si tratti di aree contigue e funzionalmente correlate. In tali casi, fermi restando i diritti edificatori spettanti alle prime e la quantità di edificazione ammissibile ai sensi del RUE nelle seconde, tali quantità possono essere diversamente distribuite nel comparto.

Art. 5.1 Centro storico

6. Il PSC individua all'interno del centro storico le unità edilizie di interesse storico-architettonico e la relativa categoria di tutela, ai sensi del precedente art. 2.12. Il RUE specifica la disciplina particolareggiata degli interventi ammissibili in ciascuna delle altre unità di intervento precisando le categorie di tutela da applicarsi alle singole unità edilizie.

Art. 5.2 Territorio urbanizzato: ambiti urbani consolidati

3. *Obiettivi da perseguire.* Il tessuto urbano di questi ambiti può richiedere interventi di manutenzione e adeguamento delle urbanizzazioni, completamento, ammodernamento o sostituzione di singole unità edilizie, miglioramento della qualità degli spazi pubblici, adeguamento della dotazione di aree per spazi collettivi, in particolare per parcheggi, ma senza significative modifiche della trama urbana e senza sostanziali incrementi della densità edilizia media. Nel territorio urbano consolidato il RUE e il POC devono perseguire i seguenti obiettivi:

- il mantenimento e la qualificazione degli attuali livelli dei servizi e, ove occorra, l'incremento delle dotazioni territoriali;
- il miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente urbano;
- un'equilibrata integrazione tra la funzione abitativa, che deve restare complessivamente dominante, e le attività economiche e sociali con essa compatibili;
- il consolidamento e rafforzamento delle funzioni di servizio e commerciali in particolare negli assi urbani di cui al precedente punto 2 lettera c);
- la qualificazione funzionale ed edilizia, attraverso interventi di recupero, ampliamento, completamento e sostituzione, evitando in linea di massima rilevanti incrementi del carico urbanistico in relazione ai livelli di capacità consolidati delle reti infrastrutturali e dei servizi;
- la valorizzazione dei percorsi di connessione e delle relazioni di intervisibilità fra l'area urbana e le principali risorse ambientali al suo contorno;
- la razionalizzazione della mobilità veicolare attraverso l'allontanamento dei flussi di attraversamento, la gerarchizzazione funzionale della rete stradale, gli interventi rivolti alla sicurezza degli utenti più deboli, la tendenziale riduzione della mobilità a motore nelle aree centrali e negli assi commerciali;
- l'incremento delle dotazioni di parcheggi, pubblici e privati, e del verde di vicinato nelle eventuali situazioni puntuali di carenza;
- gli interventi rivolti a favorire il trasporto pubblico e la mobilità pedonale e in bicicletta, con particolare riferimento ai percorsi che connettono fra loro le scuole, le aree di concentrazione dei servizi pubblici e privati, le stazioni e le fermate del trasporto pubblico.

5. *Direttive al RUE: parametri edilizi ed ambientali.* Il RUE definisce un'articolazione dell'ambito in sottoambiti, in relazione alle: differenti condizioni di attuazione, differenti densità edilizie medie o diversi mix di funzioni insediate e insediabili, anche tenendo conto delle individuazioni di cui al precedente punto 2, e distingue inoltre il sistema delle aree pubbliche destinate a sedi viarie, a parcheggi, ad attrezzature e spazi collettivi.

6. Il RUE disciplina gli interventi edilizi ammissibili, di recupero, di cambio d'uso, di eventuale ampliamento o addensamento, ove opportuno, e di sostituzione edilizia, anche differenziando i parametri ambientali ed edilizi nei diversi sub-ambiti, e in particolare individua quelle zone, fra le quali in linea di massima quelle di cui al precedente punto 2 lettera a), nelle quali gli interventi vanno limitati al solo recupero senza ampliamenti o addensamenti. In ogni caso il RUE non può prevedere, negli interventi di nuova edificazione o di ampliamento o sostituzione, parametri edilizi ed ambientali superiori ai seguenti:

UF max = 0,60 mq./mq. o preesistente quando sia superiore;

H max = 9 m. o H preesistente quando sia superiore.

7. Per le aree urbanizzate o in corso di urbanizzazione sulla base di PUA approvati prima dell'entrata in vigore del PSC, il RUE definisce gli interventi ammissibili dopo la scadenza delle convenzioni, prevedendo di norma interventi conservativi senza incremento delle quantità edilizie originariamente previste nel PUA, e comunque entro i limiti dei parametri di cui sopra. Per le aree interessate da piani di recupero di iniziativa pubblica approvati prima dell'entrata in vigore del PSC, il RUE può disporre la conferma delle prescrizioni contenute nei piani stessi anche dopo la loro formale scadenza ovvero definire diverse e specifiche disposizioni nel rispetto del presente articolo.

8. Per le aree ricadenti nelle individuazioni di cui al punto 2 lettera e), il RUE disciplina gli interventi ordinari ammissibili in assenza di determinazioni del POC, nei limiti degli interventi di recupero, anche con modesti ampliamenti entro il 20% della SC esistente. Sono esclusi i cambiamenti di destinazione d'uso.

9. Per le aree pubbliche già destinate a spazi e attrezzature collettive in essere e per quelle destinate a far parte del demanio pubblico in forza di convenzioni o atti d'obbligo, il RUE può definire i parametri edilizi ed ambientali per la realizzazione di attrezzature e spazi collettivi

10. *Destinazioni d'uso.* Negli ambiti urbani consolidati le funzioni caratterizzanti sono la residenza e le attività di servizio urbano. In generale e salvo condizioni particolari, si considerano compatibili con la residenza il commercio di vicinato, i pubblici esercizi, le attività commerciali di medio-piccola dimensione, le attività ricettive, le attività terziarie, le attività sociali e culturali, le attrezzature e spazi collettivi, le attività artigianali dei servizi. Altre funzioni come l'artigianato produttivo, le attività terziarie a forte concorso di pubblico, le attività ricreative, sportive e di spettacolo sono da considerare compatibili nella misura in cui rientrano in criteri di compatibilità con la funzione residenziale che dovranno essere precisati nel RUE in relazione ai diversi tipi di impatto quali rumore prodotto, traffico generato, presenza di fattori di inquinamento o di rischio ambientale.

11. Il RUE stabilisce le destinazioni d'uso compatibili e le relative condizioni e limiti di compatibilità, anche differenziandole per sub-ambiti, tenendo conto delle individuazioni di cui al precedente punto 2; il RUE può stabilire inoltre quali destinazioni d'uso siano considerate ammissibili solo laddove siano già legittimamente in essere alla data di adozione del PSC. Per quanto riguarda le attività commerciali di medio-grande dimensione sono ammesse nelle unità edilizie ove siano preesistenti alla data di adozione del PSC,

13. In sede di POC, in casi particolari, possono essere previsti comparti attuativi comprendenti sia aree ricadenti in ambiti urbani consolidati sia aree ricadenti in ambiti per nuovi insediamenti, purché si tratti di aree contigue e funzionalmente correlate; in tali casi, ferme restando la quantità di edificazione ammissibile ai sensi del RUE nelle prime e i diritti edificatori spettanti alle seconde, tali quantità possono essere diversamente distribuite nel comparto anche in deroga ai parametri di cui al precedente punto 6.

Art. 5.4 Ambiti specializzati per attività produttive

3. Obiettivi da perseguire. Negli ambiti specializzati per attività produttive il RUE e il POC devono perseguire i seguenti obiettivi:

- la valorizzazione del capitale fisso e delle potenzialità di sviluppo dell'apparato produttivo locale;
- la mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici degli insediamenti produttivi;
- la minimizzazione dei rischi antropici, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente e in relazione alla necessità di mantenere opportune distanze di sicurezza tra insediamenti produttivi e centri abitati e risorse ambientali;
- il completamento delle urbanizzazioni e delle dotazioni infrastrutturali e lo sviluppo di attività di servizio alle imprese;
- per l'ambito di Gualdo la sua qualificazione come area ecologicamente attrezzata.

4. Destinazioni d'uso. Negli ambiti specializzati per attività produttive le funzioni ammesse sono specificate dal RUE fra quelle produttive manifatturiere, di servizio e terziarie, comunque nel rispetto delle seguenti specificazioni:

- per quanto riguarda le attività commerciali, fatte salve quelle eventualmente già in essere, è ammissibile esclusivamente il nuovo insediamento di medie strutture di vendita, considerando le medio-piccole e le medio-grandi, di prodotti non alimentari, nonché il commercio all'ingrosso per un massimo complessivo di 5.000 mq di superficie di vendita per ambito;
- per il solo ambito di Gualdo è ammissibile anche l'insediamento di grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari compatibilmente al Piano Operativo Insediamenti Commerciali della Provincia di Ferrara;
- la residenza può essere ammessa dal RUE solo in quanto pertinenziale ad attività produttive e nella misura strettamente necessaria a tale funzione pertinenziale; è ammessa inoltre nelle unità edilizie già destinate legittimamente a residenza all'entrata in vigore delle presenti norme;
- le attività turistiche ricettive non sono ammesse;
- sono ammesse le stazioni ecologiche e le attività di raccolta, recupero, riciclo e messa in riserva di rifiuti speciali solo in quanto parti delle APEA, volte quindi allo smaltimento dei residui prodotti interni all'area produttiva;
- sono ammessi gli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili.

5. *Modalità attuative.* Negli ambiti interessati da insediamenti produttivi in essere o in corso di attuazione, gli interventi edilizi ordinari di manutenzione, ampliamento, completamento, sostituzione sono disciplinati dal RUE e avvengono di norma per intervento diretto; è tuttavia possibile prevedere e disciplinare nel POC specifici interventi di trasformazione di particolare rilevanza.

6. *Parametri edilizi ed ambientali.* Fatte salve le aree in corso di edificazione sulla base di PUA approvati, per le quali si applicano fino alla scadenza delle relative convenzioni i parametri definiti dal rispettivo PUA, il RUE stabilisce i parametri edilizi ed ambientali per gli insediamenti produttivi, anche distinguendo le zone a diversa densità media; nel caso di interventi di nuova costruzione, sostituzione o ampliamento i parametri stabiliti dal RUE devono comunque rispettare i seguenti:
 Q max = 50% della SF;
 UF max = 0,6 mq./mq.;

7. Nelle aree destinate ad attrezzature e spazi collettivi e nelle aree costituenti dotazioni ecologiche, il RUE disciplina gli interventi di sistemazione a verde, a parcheggi o per servizi; stabilendone parametri edilizi ed ambientali

8. Nelle eventuali unità edilizie a tipologia residenziale e nei complessi di edifici ex-rurali che ricadano negli ambiti specializzati per attività produttive, il RUE può prevedere interventi di cambiamento d'uso nella direzione dell'omogeneizzazione con le destinazioni d'uso dell'ambito; può inoltre consentire la permanenza e consolidamento di tali presenze purché non si incrementino le condizioni di conflittualità con il contesto produttivo.

TUTTI QUESTI COMPITI TROVANO RISCONTRO NEI TITOLI III.I, III.II E III.III DEL RUE.

Art. 5.5 Ambiti per nuovi insediamenti urbani

11. *Compiti del RUE.* Il RUE disciplina esclusivamente gli interventi edilizi diretti attuabili sugli immobili preesistenti in attesa degli interventi di nuova urbanizzazione, nonché quelli attuabili successivamente al completamento dei PUA, dopo la scadenza della relativa convenzione.

Art. 5.7 Nuovi ambiti specializzati per attività produttive

6. Il RUE disciplina esclusivamente gli interventi edilizi diretti attuabili sugli immobili preesistenti in attesa degli interventi di nuova urbanizzazione e quelli attuabili successivamente al completamento dei PUA e alla scadenza della relativa convenzione.

QUESTI COMPITI TROVANO RISCONTRO NEL TITOLO III.IV DEL RUE.

Art. 5.8 Prestazioni ambientali dei nuovi insediamenti

4. Il PUA o il progetto di intervento devono essere accompagnati da modellazione geologica e modellazione geotecnica ai sensi di legge e delle disposizioni del RUE.

CIÒ TROVA RISCONTRO NEL TITOLO IV.V DEL RUE.

Per quanto riguarda il **territorio rurale** il PSC esprime gli obiettivi da perseguire nell'art. 5.9

Art. 5.9 Obiettivi del PSC per il territorio rurale e sua articolazione

1. Nel territorio rurale il PSC, il RUE e il POC perseguono i seguenti obiettivi:

- l'equilibrio idrogeologico, sia attraverso le attività agricole, sia attraverso gli interventi di manutenzione della regimazione idraulica e di ripristino delle aree degradate, in coerenza con gli strumenti di piano e regolamentari delle Autorità di Bacino competenti per territorio;
- la tutela delle risorse naturali non rinnovabili, ivi comprese quelle che supportano il sistema produttivo agricolo;
- la salvaguardia delle funzioni ecologiche dell'ambiente rurale, dell'efficienza della rete ecologica di cui all'art. 3.3 e in particolare la salvaguardia e miglioramento della biodiversità;
- la tutela e valorizzazione delle strutture e degli elementi che caratterizzano le diverse forme di paesaggio, e del patrimonio edilizio di interesse storico, ambientale o testimoniale;
- la valorizzazione economica equilibrata delle risorse naturali rinnovabili; la tutela e promozione dell'efficienza delle imprese agricole; la promozione di modelli colturali compatibili con la tutela delle risorse naturali; in particolare l'estensione delle superfici a coltura biologica o integrata ai fini del contenimento degli apporti chimici;
- lo sviluppo della fruizione turistica e la promozione di attività ricreative e sportive all'aria aperta compatibili con la tutela paesaggistica secondo gli indirizzi di cui all'art. 3.2; la promozione della complementarità fra attività agricole e offerta di servizi ricreativi e turistici
- il riuso del patrimonio edilizio di pregio storico-culturale e testimoniale non più utilizzato per l'agricoltura, per funzioni (residenziali, ricettive, agrituristiche e di turismo rurale, ricreative, assistenziali, ristorative e di animazione turistica, ecc.) compatibili con le caratteristiche tipologiche degli immobili;
- l'efficienza delle reti infrastrutturali e della sentieristica, anche ai fini della fruizione delle risorse naturali.

Questi obiettivi sono poi tradotti dal PSC in specifiche direttive, in parte rivolte al RUE e in parte al POC, nell'art. **5.10 "Direttive al RUE e al POC"** Quelle rivolte al RUE (o anche al RUE) sono suddivisibili per argomenti come segue.

Un primo gruppo di commi riguarda le direttive relative alle possibilità di **recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente** per funzioni anche non connesse con l'agricoltura:

Art. 5.10 Direttive al RUE e al POC

1. Il RUE, nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo A-IV dell'Allegato alla L.R. 20/2000, integrate dalle seguenti direttive, disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e delle relative pertinenze, anche per le funzioni non connesse con l'agricoltura che si considerino compatibili con il contesto rurale, definendone le condizioni di compatibilità; disciplina gli interventi di nuova edificazione per le esigenze delle aziende agricole, definendone i relativi parametri edilizi ed ambientali, nonché gli interventi ordinari di realizzazione delle opere di infrastrutturazione e di mitigazione ambientale.

3. Per quanto riguarda il recupero del patrimonio edilizio esistente, il RUE favorisce gli interventi di recupero edilizio e di riuso, in particolare degli edifici di interesse storico-architettonico e di pregio storico testimoniale, di cui agli artt. 2.12 e 2.13, non solo per le esigenze delle attività agricole, degli imprenditori agricoli, dei servizi all'agricoltura e delle attività agrituristiche, ma anche per un largo ventaglio di altre destinazioni d'uso, purché compatibili con le caratteristiche tipologiche e costruttive degli edifici, fra le quali la residenza, le attività di servizio e terziarie, le attività culturali, ricreative, sociali, assistenziali, religiose, turistiche, ricettive.

4. Per gli edifici preesistenti non soggetti a tutela, il RUE può consentire interventi di recupero e riuso compatibili con le loro caratteristiche di sagoma e strutturali e purché non in contrasto con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche; in ogni caso è esclusa la trasformazione ad uso abitativo di edifici con originaria destinazione diversa, mentre può essere consentita la trasformazione ad uso abitativo di porzioni non abitative di edifici con originaria destinazione mista, ossia per abitazione e per servizi agricoli. Nel caso di demolizione degli edifici esistenti non soggetti a tutela, in sede di POC può essere riconosciuta una contropartita pari ad una quota limitata della SC demolita da realizzare anche con diversa localizzazione. Con riguardo agli esistenti impianti di conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, di tipo interaziendale o industriale, il RUE può

disciplinate interventi di ammodernamento e potenziamento, anche con eventuale ampliamento della SC entro il limite del 50% della SC legittimamente in essere alla data di adozione delle presenti norme. Per interventi più consistenti si applica il successivo comma 17.

5. In connessione con il riuso di edifici esistenti e in relazione alle nuove destinazioni, il RUE può disciplinare la realizzazione di:

- opere di urbanizzazione;
- attività di allevamento e custodia di animali non ad uso alimentare;
- attività sportive e ricreative che per la loro esecuzione non comportino la costruzione di edifici o la realizzazione di ampie superfici pavimentate;
- attrezzature sportive e ricreative private di piccola dimensione, di uso familiare o connesse ad attività agrituristiche e non comportanti la realizzazione di edifici, quali piscine, campi da bocce e simili;
- tettoie, nonché altri manufatti non configurabili come edifici, purché si tratti di manufatti di modeste dimensioni e di basso impatto paesaggistico.

QUESTI COMPITI TROVANO PUNTUALE RISCONTRO NEGLI ARTICOLI DEL TITOLO III. V DEL RUE.

Un secondo gruppo di commi riguarda le direttive relative agli interventi ammissibili per le **esigenze delle attività agricole e degli imprenditori agricoli**:

10. Per gli edifici aziendali funzionali alle attività agricole nonché alle attività aziendali di trasformazione e commercializzazione dei prodotti, gli interventi vanno riferiti ad un'unità di intervento costituita dall'unità aziendale agricola. Il RUE definisce una soglia di edificabilità per ettaro, una soglia di edificabilità complessiva per azienda e una dimensione aziendale minima nel rispetto delle quali gli interventi edilizi di potenziamento di centri aziendali preesistenti si attuano con semplice titolo abilitativo diretto. La dimensione aziendale minima va stabilita sensibilmente più elevata per gli ambiti di rilievo paesaggistico rispetto agli ambiti ad alta vocazione produttiva di cui all'art. 5.9 punto 2. Interventi in aziende di dimensione inferiore a quelle stabilite, interventi che richiedano un'edificabilità superiore alle suddetta soglia, nonché interventi che comportino la realizzazione di nuovi centri aziendali in aziende che ne siano sprovviste possono essere consentiti sulla base della presentazione di una documentazione integrativa (Piano di investimenti aziendale) atta a dimostrare la congruità della richiesta rispetto agli investimenti previsti e al reddito atteso, e attraverso sottoscrizione di una convenzione relativa agli impegni di investimento.

11. Per gli edifici abitativi per gli IAP e le loro famiglie, il RUE disciplina gli interventi ammissibili, con semplice titolo abilitativo da parte degli IAP, nelle aziende già dotate di abitazioni. La possibilità di realizzare edifici abitativi in aziende di nuova formazione o che comunque ne siano sprovviste dovrà essere condizionata ad una dimensione minima della superficie aziendale, sensibilmente più elevata per gli ambiti di rilievo paesaggistico rispetto agli ambiti ad alta vocazione produttiva, ed alla sottoscrizione di una convenzione o atto d'obbligo relativa agli impegni di investimento.

14. Con riferimento agli allevamenti zootecnici esistenti, il RUE disciplina gli interventi di manutenzione e ristrutturazione degli edifici esistenti e l'eventuale possibilità di ampliamenti necessari per migliorare il benessere degli animali o per diminuire gli impatti ambientali dell'attività.

QUESTI COMPITI TROVANO PUNTUALE RISCONTRO NEGLI ARTICOLI DEL TITOLO III. VI DEL RUE.

Infine, in un'altra serie di commi, il PSC affida al RUE il tema della qualità ambientale e del paesaggio per gli edifici in territorio rurale

19. Il RUE e il POC devono rispondere alle direttive sui Requisiti degli insediamenti in materia di qualità dell'aria e ai Provvedimenti sugli impianti termici di nuova installazione definiti nell'art. 26 e all'art. 31 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Ferrara.

CIÒ TROVA RISCONTRO NELLA PARTE SETTIMA DEL RUE: REQUISITI TECNICI DELLE OPERE EDILIZIE.

20. Il RUE e il POC devono porre particolare attenzione alla tutela e valorizzazione degli aspetti paesaggistico-ambientali e ai caratteri di qualità del paesaggio storico-documentale, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 3.1.

CIÒ TROVA RISCONTRO NELL'ART. III.31 DEL RUE.

2.3.1. La rispondenza del RUE alle disposizioni del PSC

Il RUE riprende, per quelle che sono le sue competenze e funzioni, quanto precedentemente definito dal PSC, in particolar modo rispetto a quelle norme di piano che rimandano al RUE stesso determinati obblighi e approfondimenti.

Vi è certamente una ricaduta diretta sulle norme del RUE di quanto stabilisce il PSC rispetto ai centri storici, al territorio urbano consolidato e al territorio rurale, dal momento che, tale porzione del territorio comunale, rappresenta l'ambito di prevalente competenza del RUE.

Il RUE e la sua cartografia, rappresentano le aree e le fasce di rispetto soggette a tutte le tipologie di vincoli determinati dalla tutela di valori storico-culturali, o ambientali e paesaggistico, ovvero da fattori di fragilità e vulnerabilità, la cui normativa è contenuta nel PSC. Inoltre il RUE introduce proprie disposizioni riguardo alla tutela delle acque, del suolo e dell'aria.

In merito ai temi di impronta ambientale, il RUE si allinea alle prescrizioni del PSC, dando maggior rilievo alla possibilità di applicare su ambiti consolidati ed edifici esistenti, soprattutto quelli di interesse storico-testimoniale, regole e prescrizioni d'intervento nel rispetto delle prescrizioni di salvaguardia ambientale contenute nel PSC

Inoltre il RUE regola con le disposizioni in esso contenute, le procedure di analisi e verifica delle criticità ambientali nonché le prescrizioni da attuarsi in seno alla pianificazione operativa e attuativa, in particolar modo per quel che riguarda la sismica, la tutela delle acque superficiali e sotterranee, la difesa del suolo e gli aspetti paesaggistici.

In ultimo, sebbene non strettamente di matrice ambientale, si osserva l'ampia trattazione all'interno del RUE di tutte le regole, requisiti e definizioni relativi all'assetto ed al decoro urbano.

2.3.2. I temi e le componenti ambientali trattate dal PSC nella sua articolazione di indirizzi e direttive al RUE

Le indicazioni del PSC al RUE possono essere analizzate anche individuando le componenti ambientali che sono coinvolte nella previsione.

L'incrocio tra gli obiettivi del PSC e le indicazioni al RUE e le diverse componenti ambientali vengono sintetizzate in una tabella, riportata di seguito.

Gli articoli delle Norme del PSC che ci interessano sono riportati in ascissa e le componenti ambientali interessate in ordinata. Le componenti ambientali sono state individuate a partire da quelle adoperate anche per la Valsat-Vas del PSC, intrecciate poi con quelle comunemente utilizzate nelle procedure di impatto, in relazione alla possibilità di registrare delle interazioni tra scelte di PSC e funzionamenti interni della componente.

In questa prima tabella, il significato maggiore è da attribuire alla completezza delle previsioni di piano, cioè che nessuna componente sia stata trascurata nelle previsioni e che di conseguenza, il RUE non si trovi privo di sufficienti indirizzi, rispetto ovviamente al suo campo di azione. A tal fine l'incrocio attivo (cioè la presenza di previsioni o indicazioni di PSC per il RUE inferente con una componente ambientale) è segnalato senza una attribuzione di un valore che distingua i diversi pesi o intensità potenziale della scelta di PSC. Alcune voci delle Norme del PSC che rimandano al RUE però non hanno una vera e diretta interferenza con le componenti individuate; si tratta di norme più di carattere procedurale per le quali si è segnalato l'assenza di relazione diretta.

I dati riportati mostrano come tutti i temi siano stati toccati, con una certa uniformità. Si nota però una accentuazione particolare alle componenti della qualità urbana (accessibilità, inquinamento acustico, ma anche spazi verdi e parcheggi e vitalità urbana) e dell'identità territoriale (in

particolare per le componenti della morfologia territoriale storico-paesaggistica, del patrimonio edilizio diffuso e del patrimonio storico).

Altre componenti particolarmente trattate risultano quelle della qualità dell'aria, della sfera biotica (biodiversità, connessione ecologiche, vulnerabilità aree fragili e aree protette).

Infine la maggior parte delle componenti ha più relazioni con le Norme del PSC con valori che oscillano tra 3 e 7.

Articolo e comma del PSC	Acqua			Suolo	Aria	Sfera biotica	Qualità urbana e dotazioni						Identità territoriale	Sfera socio-economica	Sanitario												
	Qualità acque di falda	Qualità delle acque	Pericolosità idraulica	Capacità di scolo	Consumo di suolo	Qualità dell'aria	Emissioni in atmosfera	Biodiversità	Vulnerabilità aree fragili	Vulnerabilità aree protette	Connessione ecologica	Accessibilità	Qualità ambientale-paesaggistica	Rumore	Elettro smog	Dotazioni	Morfologia territoriale storico-paesaggistica	Patrimonio edilizio diffuso	Patrimonio storico-culturale	Industria/hartigianato	Agricole-rurali	Turistico ricreative	Dotazione servizi/base	sicurezza	Salute e igiene		
												Efficienza rete principale	Spazi a parcheggio e verde	Degrado urbano e funzionale	Vitalità urbana	Leveli di rumorosità										Inferenze residenza	Inferenze residenza
Art. 1.1 Validità ed efficacia del Piano Strutturale	Co. 4																										
Art. 1.4 Contenuti, consultazione e aggiornamento del Quadro Conoscitivo	Co. 3																										
Art. 1.5 Valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni	Co. 2																										
Art. 2.8 Alberature di pregio e maceri	Co. 3							X		X								X	X								
Art. 2.11 Viabilità storica	Co. 2																	X	X								
Art. 2.19 Aree interessate da particolari caratteristiche di rischio sismico	Co. 8																							X			
Art. 2.23 Stabilimenti a rischio di incidente rilevante	Co. 2					X	X																				
Art. 3.1 Gestione del paesaggio, paesaggi identitari e Unità di Paesaggio	Co. 2																	X	X	X							
Art. 3.4 Strumenti e progetti comunali e sovracomunali per la valorizzazione e aree protette	Co. 5							X	X	X	X																
Art. 3.6 Valore delle indicazioni grafiche del PSC e del POC riguardo alle previsioni di nuove strade e direttive al POC e al RUE	co. 4											X	X														
Art. 3.6 Valore delle indicazioni grafiche del PSC e del POC riguardo alle previsioni di nuove strade e direttive al POC e al RUE	Co. 6											X	X														
Art. 3.7 Classificazione delle strade	co. 1											X	X														
Art. 3.8 Distanze di rispetto e vincoli relativi alle infrastrutture lineari e agli impianti	co. 1																										
	co. 2																										
	co. 3																										
	co. 4																										
	co. 5																										
	co. 7																										
	co. 8																									X	
	co. 10																										
	co. 11																										X
	co. 12																										X
	co. 13																										X
	Art. 4.3 Criteri e dimensionamento del PSC riguardo alle dotazioni di attrezzature e spazi collettivi per la popolazione	co. 6												X	X												
	Art. 4.3 Criteri e dimensionamento del PSC riguardo alle dotazioni di attrezzature e spazi collettivi per la popolazione	co. 11												X	X												
Art. 4.7 Modalità di attuazione del PSC	co. 1																										
	co. 2																										
	co. 3																										
	co. 6																										
Art. 5.1 Centro storico	co. 6																	X	X								
Art. 5.2 Territorio urbanizzato: ambiti urbani consolidati	co. 3											X	X	X	X	X								X			
	co. 5																							X			
	co. 6					X																					
	co. 7																										
	co. 8					X																					
	co. 9												X												X		
	co. 10											X	X	X	X	X		X									
co. 11											X	X	X	X	X		X										
co. 13											X	X	X	X	X		X										
Art. 5.4 Ambiti specializzati per attività produttive	co. 3	X	X	X	X			X	X	X													X			X	
	co. 4											X	X														
	co. 5																										
	co. 6																										
Art. 5.5 Ambiti per nuovi insediamenti urbani	co. 11																										
Art. 5.7 Nuovi ambiti specializzati per attività produttive	co. 6																										
Art. 5.8 Prestazioni ambientali dei nuovi insediamenti	co. 4																									X	
Art. 5.9 Obiettivi del PSC per il territorio rurale e sua articolazione	co. 1	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X						X	X	X	X	X				X	
Art. 5.10 Direttive al RUE e al POC	co. 1																										
	co. 3																										
	co. 4																										
	co. 5																										
	co. 10												X										X	X			
	co. 11																										
	co. 14																										
co. 19								X	X																		
co. 20																											

Ricorrenze 1 1 1 2 1 6 6 6 3 3 2 3 5 9 7 3 6 6 11 2 5 7 6 6 1 3 2 5 2 5

X relazione nessuna relazione

3. VALUTAZIONE DELLE POLITICHE DEL RUE PARAGONATE ALLE PREVIGENTI NORME DEL PRG E DEL RE

Questa parte è finalizzata ad evidenziare le principali differenze tra l'efficacia ambientale (ed in parte la sostenibilità ambientale) del complesso normativo del RUE nei confronti del sistema precedente di pianificazione.

3.1. REDAZIONE DI UNA MATRICE DELL'INCROCIO TRA COMPONENTI AMBIENTALI E NORME DI RE E PRG.

Per tentare una valutazione simil-quantitativa degli effetti della pianificazione sull'ambiente e della sostenibilità delle previsioni del RUE si è effettuato un primo momento valutativo, riferito alle indicazioni e prescrizioni del PSC nei confronti del RUE, utilizzando una matrice che confronta le singole previsioni di Piano con le Componenti ambientali potenzialmente interferite.

Il passato quadro legislativo distribuiva le norme cogenti, ora ricadenti dentro il RUE, all'interno del PRG e del RE. L'analisi e il confronto, al fine di valutare le ricadute ambientali, viene quindi fatta fra quadri normativi il più possibile coerenti e comparabili: da un lato l'insieme di Norme tecniche attuative del PRG e del RE e dall'altro il RUE.

Per entrambi viene proposta una medesima matrice valutativa che muove dalla precedente, utilizzata per valutare le scelte strategiche del RUE contenute nel PSC, con alcune modifiche tese a meglio inquadrare i temi ambientali rispetto alla portata degli strumenti analizzati; ragion per cui spariscono ad esempio le voci riferibili a ricadute sociali ed economiche e vengono introdotte questioni legate alla efficienza energetica, più propria della scala edilizia. Quindi lo schema descritto viene ripetuto anche per la valutazione della efficacia ambientale dei vecchi strumenti urbanistici (PRG e RE) e per la valutazione rispetto al nuovo corpo normativo del RUE.

Le componenti ambientali considerate sono le seguenti:

- Acqua: Qualità acque di falda; Qualità delle acque; Pericolosità idraulica; Capacità di scolo.
- Suolo: Capacità d'uso; Modificazioni del suolo;
- Aria: Qualità dell'aria; Emissioni in atmosfera;
- Sfera Biotica: Biodiversità; Vulnerabilità aree fragili; Vulnerabilità aree protette; Connessione ecologica;
- Qualità urbana e dotazioni: Efficienza rete viaria principale; Efficienza rete viaria locale; Spazi a parcheggio e verde; Vitalità urbana; Livelli di rumorosità; Interferenze residenza; Elettrosmog - Interferenze residenza; Efficienza del sistema fognario;
- Identità territoriale: Morfologia territoriale storico-paesaggistica; Patrimonio storico edilizio diffuso; Patrimonio storico-culturale;
- Sanitario: sicurezza; Salute e igiene;
- Energia: Energie alternative; risparmio energetico;

3.1.1. Valutazione degli strumenti urbanistici comunali previgenti non in attuazione alla legge regionale 20/2000

Il quadro normativo previgente nel Comune di Voghiera, costituito da PRG e RE e quindi non rispondente alla l.r. 20/2000, è in realtà abbastanza recente; infatti il PRG è stato approvato nel 2003 e le Norme Tecniche Attuative (oggetto dell'analisi) sono state aggiornate nel 2007; il RE è stato approvato nel 2005 e modificato nel 2008. Si tratta quindi di un apparato normativo che risente di una attenzione culturale abbastanza aggiornata (pur non rispondendo alla l.r. 20/2000) a partire dall'interesse ad alcune questioni ambientali, e che quindi già affronta alcune delle problematiche recenti.

Rimane comunque utile verificare se e quali sono stati gli argomenti trascurati dalla pianificazione previgente e se ciò dipenda dalla natura degli strumenti o dalla mancata sensibilità ambientale su alcune tematiche.

L'elaborazione permette poi di poter effettuare un primo riscontro macroscopico tra gli effetti ambientali del sistema di pianificazione previgente e quello attuale. L'obiettivo della presente VAS è la valutazione della sostenibilità del RUE, ma la intrinseca natura dello strumento è tale da rendere necessaria una comparazione con la strumentazione che va a sostituire. Come evidenziato in premessa il RUE, in larga misura, indica "come fare" o il ventaglio di opzioni possibili nel fare. Non effettua scelte strategiche. Per cui la misura dei suoi effetti e della sua sostenibilità è influenzata largamente dal differenziale che provoca la sua approvazione rispetto alla strumentazione precedente. Il RUE, ad esempio, non può incidere sugli interventi che determinano i maggiori di consumo di territorio – una delle principali criticità che la pianificazione deve affrontare – ma può però governare alcune forme di consumo di territorio legate alla attuazione.

Lo stesso ragionamento si può estendere a tutte le componenti assunte per effettuare le verifiche degli strumenti.

La metodologia adottata per la valutazione delle Norme dei PRG e dei RE è analoga a quella riportata al precedente punto 2.3.1.

La valutazione, i cui esiti sono riportati nella tabella seguente, mette in luce che i temi ambientali toccati dalla strumentazione passata sono molteplici e articolati, anche se vi sono alcuni campi ambientali scoperti.

Da un lato quindi si può rilevare che i dispositivi precedenti sono relativamente aggiornati (anche se comunque non adeguati alla l.r. 20/2000), ma dall'altro si colgono alcune lacune riferibili in parte alla straordinaria attualità di alcune questioni (temi dell'energia) e in parte alla natura degli strumenti o più semplicemente alla scarsa attenzione ad alcune tematiche, anche perché forse ritenute non particolarmente incidenti sul territorio di Voghiera.

Un primo elemento da notare è che le relazioni fra PRG+RE e componenti ambientali è particolarmente elevato (72 interazioni), a dimostrazione che gli strumenti previgenti avevano già maturato una attenzione ambientale particolare. La sommaria ripartizione fra i due strumenti segna un sostanziale equilibrio: 31 relazioni fra RE e componenti ambientali e 40 con il PRG.

Osservando poi nello specifico le prevalenze rispetto alle componenti ambientali si evince che i temi riferiti alla "Qualità urbana e dotazioni" sono quasi la metà (30 interferenze). È questo un dato che non sorprende perché tocca aspetti ambientali che erano già parte della disciplina e della cultura urbanistica.

Particolarmente interessante è il dato sulla componente "Identità territoriale" da cui si evince una sensibilità non usuale degli strumenti previgenti. 10 sono in totale i riferimenti normativi al patrimonio storico culturale e 5 alla morfologia territoriale storico-paesaggistica. Anche la componente ambientale riferita all'acqua appare regolamentata dalle norme previgenti, con 11 riferimenti. La "sfera biotica" è affrontata da 7 norme con particolare attenzione alla biodiversità e con un riferimento alla rete ecologica. Assenti invece le norme riferibili alle aree protette e alle aree fragili, tema allora non rilevante a Voghiera. Assenti pure sono i riferimenti alla qualità dell'aria e alle emissioni in atmosfera. Infatti l'art. 84 "Recepimento delle prescrizioni ARPA" non introduce il tema relativo all'aria e il Piano di tutela e risanamento della qualità dell'aria" sarà approvato solo in seguito. Anche il tema riferito all'energia è del tutto assente. Per quest'ultimo si evidenzia che allora, probabilmente, era un tema non ancora sentito in territori di minori dimensioni ed impatto.

3.2. INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE PIÙ SIGNIFICATIVE TRA I DUE ASSETTI NORMATIVI: RUE E PRG-RE

3.2.1. I potenziali effetti ambientali del RUE

Nella tabella seguente sono riportate le valutazioni effettuate sul RUE adottando la medesima metodologia utilizzata per l'analisi degli strumenti previgenti.

Il metodo seguito è quello dell'analisi delle affermazioni contenute nelle Norme del PSC e nel loro confronto con le componenti ambientali coinvolte dalle scelte di piano. Nel caso del RUE l'analisi dello strumento urbanistico si deve limitare alla sola analisi Norme.

Il numero complessivo delle relazioni fra RUE e componenti ambientali è di 80. In linea generale si osserva che le norme del RUE appaiono più mirate, nel loro titolo e, soprattutto, nella loro formulazione, alla sostenibilità delle varie componenti ambientali di interesse.

Anche nel RUE i temi maggiormente trattati riguardano la componente della "qualità urbana e dotazioni", con 27 interferenze. Segue la sfera biotica con 15 norme che affrontano gli aspetti relativi alla biodiversità, alla rete ecologica, ma anche alla vulnerabilità delle aree protette e delle aree fragili. La componente dell'acqua risulta pure particolarmente normata, con attenzione anche alla pericolosità idraulica e alla capacità di scolo delle acque superficiali. Segue poi la componente dell'identità territoriale che aveva anche nella normativa previgente un peso qualificante.

Da evidenziare inoltre che ben 5 norme interessano il tema dell'energia, sia per la produzione di energie alternative da fer sia per il contenimento energetico degli edifici. Le restanti componenti vengono tutte affrontate dal RUE, seppur con un numero minore di articoli.

Dalla lettura emerge anche che alcuni temi, riassunti nelle norme, sollevano molteplici rischi ambientali: è il caso degli insediamenti produttivi che richiede un esame attento degli aspetti ambientali ed infatti impatta ben 18 componenti ambientali su 28.

3.2.2. Cosa cambia applicando le norme del RUE e le verifiche successive da attivare

L'aspetto sostanziale che fa per ritenere che vi sarà una maggiore efficacia del RUE nei confronti dei RE e PRG previgenti, è non solo il numero maggiore di interferenze tra norme e Componenti ambientali, quanto la completezza maggiore e la loro distribuzione risulta più omogenea. Complessivamente il numero di citazioni e di previsioni normative è di poco superiore, ma ogni componente viene trattata all'interno del RUE.

Alcune considerazioni con il valore di conclusione sono già stati anticipate in premessa ed ora vengono qui riprese e ribadite.

Il primo aspetto da evidenziare, fatto che giustifica anche il numero elevato di riferimenti o interazioni con le componenti ambientali, è l'aver inserito nel RUE stesso i vari obblighi da rispettare nelle opere edilizie derivati dall'insieme dei "Requisiti cogenti" e relativi livelli minimi di prestazione, elaborati e varati dalla Regione Emilia-Romagna. La stessa legge regionale prescrive che diventino contenuti necessari dei nuovi RUE.

Come detto, l'effetto nel tempo dell'assunzione di questi requisiti e relativi livelli minimi di prestazione nelle opere edilizie non può che presumersi positivo, per definizione, dovendosi tradurre in un innalzamento della qualità sostanziale dei nuovi edifici.

Oltre a questo primo significativo corpo normativo di riferimento bisogna poi considerare la disciplina degli interventi diretti, specificamente elaborata dal RUE, redatta a partire proprio dalla esperienze precedenti, in particolare da una strumentazione normativa molto orientata al contenimento degli impatti ambientali.

Come detto in premessa, anche se le verifiche ed i confronti possono escludere effetti negativi delle singole normative esaminate, non sono escludibili a priori effetti ambientali negativi che potrebbero derivare dal cumulo nel tempo di una somma interventi diretti, che se presi singolarmente parrebbero presentare effetti nulli o miglioramenti rispetto alle prescrizioni precedenti.

Infatti in linea teorica, anche se miglioreranno i consumi energetici, migliorerà la gestione dei reflui, diminuiranno i consumi di acqua e si realizzeranno nuovi edifici migliori dei preesistenti, l'incremento di residenti, dovuto ad operazioni di recupero o di nuova costruzione diretta, potrebbe comportare aumento dei veicoli circolanti, congestione, inquinamento acustico e aeriforme. Un relativo addensamento edilizio e di abitanti nelle aree urbane già costruito produce benefici dal punto di vista del contenimento del consumo di suolo, ma nel contempo ne vanno monitorati gli effetti collaterali.

E' proprio il numero degli abitanti residenti nel consolidato, nel centro storico e nel territorio rurale che andrà in primo luogo monitorato per capire, da un lato se le previsioni del PSC si avverano in tutto, in parte o vengono disattese, e dall'altro se si generano delle situazioni di eccessivo carico che possono comportare disagi o peggioramenti ambientali.

Altro aspetto che merita di essere controllato nella sua evoluzione è l'applicazione delle tecniche di risparmio energetico o di passivizzazione degli edifici, tale da ridurre i consumi complessivi del sistema insediativo consolidato.

Fra i temi trattati dalle norme del RUE vanno ricordate anche le diverse disposizioni volte alla tutela degli aspetti paesaggistici; purtroppo per questo tema non si individuano strumenti di monitoraggio periodico che non richiedano analisi complesse e di difficile replicazione nel tempo. Per questi aspetti la VALSAT del RUE non propone forme specifiche di monitoraggio.

Il rilievo, a fianco delle ordinarie pratiche edilizie, degli elementi che concorrono ad aumentare la dotazione naturale del territorio, permetterà di valutare se vi saranno incrementi della qualità naturalistica ed ecosistemica del territorio. E' un tema di monitoraggio più proprio del PSC, ma può interessare il RUE per quegli interventi di mitigazione o compensazione collegati al recupero extra agricolo dei fabbricati rurali non più utilizzati per la produzione agricola.

4. MONITORAGGIO DEL RUE

Si evidenziano in primo luogo alcuni dati di base che il comune dovrà mantenere aggiornati annualmente, quale materiale statistico necessario per il monitoraggio dell'attuazione sia del PSC che del RUE:

- 1) n. residenti e n. nuclei famigliari, possibilmente distinti fra:
 - residenti nei centri storici,
 - negli ambiti urbani consolidati AUC_U del capoluogo,
 - negli ambiti urbani consolidati AUC_U delle località minori,
 - nel territorio rurale
- 2) titoli abilitativi rilasciati distinti per tipo di intervento (MS, RRC, RE, NC, AM , DR,);
- 3) Superficie Complessiva (SC) aggiuntiva oggetto di titoli abilitativi rilasciati distinta:
 - per destinazione d'uso (residenza, commercio, att. ricettive, att. produttive, servizi, attività agricole...),
 - per tipo di intervento: nuove costruzioni, ampliamenti e cambi d'uso.
- 4) Superficie Complessiva (SC) aggiuntiva oggetto di comunicazione di fine lavori /conformità, distinta come sopra.
- 5) n. edifici dotati di certificazione energetica distinti per classe di energetica.
- 6) n. di edifici tutelati recuperati in ambito rurale.
- 7) n. di esercizi commerciali di vicinato (per ambiti urbani).

Individuazione degli indicatori per sistemi, rispetto all'efficacia del RUE.

Si ipotizza l'individuazione di indicatori di monitoraggio in relazione ai seguenti tre sistemi:

A. sistema socio demografico

- Popolazione residente nei centri storici: andamento in valore assoluto e in proporzione alla popolazione comunale
- Popolazione residente negli ambiti urbani consolidati: andamento in valore assoluto e in proporzione alla popolazione comunale
- Popolazione residente nel territorio rurale: andamento in valore assoluto e in proporzione alla popolazione comunale.

B Sistema naturale ambientale.

- Numero e tipo di interventi edilizi in territorio rurale soggetti a convenzione o atto d'obbligo comportanti al realizzazione di determinati interventi di qualificazione ambientale o di mitigazione paesaggistica (es. impianti di alberi, filari, siepi, ...)
- Numero, potenza e superficie occupata da impianti di produzione energetica in territorio rurale.

C Sistema insediativo

- Numero e tipo di interventi edilizi nei centri storici, negli ambiti urbani consolidati, nel territorio rurale.
- Numero di interventi di nuova costruzione con certificazione energetica dell'edificio in classe B e in classe A.
- Numero di interventi di demolizione e ricostruzione con certificazione energetica dell'edificio in classe B e in classe A.
- Numero di interventi su edifici esistenti che comportano l'adeguamento dell'edificio ai requisiti minimi di efficienza energetica per i nuovi edifici.

Si prospettano *steps* di verifica biennali per tutti gli indicatori.